

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

II Presidente

EdN/COO/dt Roma, 10 febbraio 2023

Spett.le Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di AREZZO

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 198-2022 - iscrizione elenco esperti indipendenti per la composizione negoziata

L'Ordine di Arezzo informa che un'iscritta all'Albo, nel corso dell'anno 2022, ha frequentato il corso di 55 ore per l'iscrizione nell'elenco degli esperti della composizione negoziata regolarmente accreditato dall'Ordine medesimo secondo le modalità stabilite dal Regolamento del CNDCEC; tuttavia, non potendo annoverare i cinque anni di iscrizione all'Albo non ha potuto presentare domanda per essere inclusa nell'elenco.

L'Ordine chiede se, a far data dal 19 febbraio 2023, quando la professionista conseguirà il requisito previsto dalla normativa con riguardo all'anzianità di iscrizione all'Albo professionale (almeno cinque anni), potrà utilizzare la formazione già conseguita, ovvero dovrà ripetere il corso di 55 ore.

Si rammenta che i requisiti necessari per l'inserimento nell'elenco degli esperti sono attualmente individuati nell'art. 13 del CCII.

Ai sensi dell'art. 13, comma 4, l'iscrizione all'elenco è subordinata, *inter alia*, al possesso di specifica formazione prevista con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di cui al comma 2 del medesimo art. 13. Con tale decreto, adottato ai sensi dell'art. 3 d.l. 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, ed emanato il 28 settembre 2021¹, è stato recepito il documento predisposto nell'ambito dei lavori della Commissione di studio istituita dalla Ministra della giustizia con decreto del 22 aprile 2021 trasmesso dall'Ufficio Legislativo con nota prot. DAG 0192879.E del 27 settembre 2021. La sezione IV del documento contiene le linee guida per la specifica formazione,

-

¹ Si tratta del "Decreto 28 settembre 2021 - Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, previsto dal decreto-legge 24 agosto 2021 n. 118", disponibile al link https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg 1 8 1.paqe?contentId=SDC348467&previsiousPaqe=mg 14 7

con indicazione del numero di ore (55), del contenuto di dettaglio dei temi trattati, della tipologia del docente, sulla base dell'argomento trattato.

Dalla data di emanazione a oggi, il decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia non ha subito modifiche ed è tutt'ora applicabile.

Alla luce di tanto, anche in considerazione della circostanza che l'art. 13 CCII non prevede disposizioni circa la validità temporale dei corsi di 55 ore frequentati sia dai professionisti iscritti all'Albo, sia da coloro che hanno svolto funzioni di amministrazione e controllo in società interessate da operazioni di ristrutturazioni concluse con esiti positivi², si ritiene che il corso di 55 ore già seguito dalla professionista durante l'anno 2022, peraltro accreditato dall'Ordine attenendosi alle indicazioni fornite dal CNDCEC³, possa essere considerato valido ai fini dell'inclusione nell'Elenco quando la professionista presenterà all'Ordine la relativa domanda.

Con i migliori saluti

Elbano de Nuccio

 2 Soggetti rispetto ai quali la normativa non prevede alcun requisito di pregressa esperienza nelle funzioni di amministrazione e controllo di società.

³ Indicazioni fornite con l'informativa n. 102/2021 e l'allegato *Regolamento sulle modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e comunicati alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la formazione dell'Elenco di cui all'articolo 3, comma 3, decreto legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147.*